

SRD11 - Investimenti non produttivi forestali

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD11 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD11 concorre agli obiettivi specifici 4, 5 e 6 ed è coerente con gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nelle Strategie dell'UE per le foreste (COM/2021/572 final) e la biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti negli strumenti strategici e attuativi adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi e strumenti di pianificazione e regolamentazione regionali in materia di foreste e biodiversità).

In coerenza con la Strategia Forestale Nazionale, l'intervento è volto principalmente a "favorire la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste".

L'intervento attuato a livello regionale persegue, quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- a) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali;
- b) Mantenere la copertura dei soprassuoli, migliorando la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- c) Migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- d) Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e all'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, incentivando azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa;
- e) Migliorare l'erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni ambientali e pubbliche delle foreste al fine di promuovere anche il riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES).

L'intervento è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, n. 8 (Legge forestale regionale).

La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione.

Le Regioni e P.A. possono concentrare l'intervento su una o più delle Azioni di interesse nazionali riconoscendo un sostegno diretto a realizzare investimenti non remunerativi (senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine), in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, definite negli strumenti regionali di pianificazione e regolamentazione forestale, necessarie per promuovere una silvicoltura sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.

La Regione Sardegna concentra l'intervento sulle Azioni SRD11.1 e SRD11.3.

L'Azione SRD11.2 non è attivata dalla Regione Sardegna, in quanto gli investimenti volti a incrementare la multifunzionalità delle foreste sono attuati in ambito regionale con altri fondi dagli Assessorati competenti in materia di turismo e ambiente e dall'agenzia regionale FORESTAS.

Le finalità dell'intervento saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo ai titolari di superfici forestali, aree assimilate a

bosco o di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi con le seguenti Azioni di interesse nazionale.

Azione SRD11.1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio.

L'azione prevede investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura di servizi ecosistemici. L'investimento attuato a livello regionale è quindi volto a coprire le spese necessarie per realizzare:

a) interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;

b) interventi di gestione volti a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;

c) interventi di controllo della fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale.

Nell'ambito dell'Azione SRD11.1 non sono attuati dalla Regione Sardegna i seguenti interventi: d) realizzazione, miglioramento e ampliamento delle opere di idraulica forestale e ingegneria naturalistica volte a incrementare la stabilità idrogeologica; e) recupero, conservazione e adeguamento di opere e componenti tipiche e tradizionali del paesaggio e della cultura in ambiente forestale; f) interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.

Azione SRD11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti.

L'azione prevede investimenti volti a diffondere la gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi che non può prescindere da una Pianificazione forestale di dettaglio. L'investimento attuato a livello regionale è quindi volto a coprire le spese necessarie all'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente.

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico agli interventi per la prevenzione dei danni alle foreste (Intervento SRD12 - Azione SRD12.1).

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

P02 - Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente¹

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con l'indicazione degli elementi di specificità regionali conseguenti alla normativa in materia forestale e ambientale.

¹ Il Piano forestale ambientale regionale vigente (PFAR) prevede che la programmazione sullo sviluppo rurale metta attenzione alle priorità finalizzate ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse forestali e favorire al contempo la permanenza della popolazione nelle aree rurali e montane, contenere il fenomeno dell'abbandono culturale dei boschi e consentirne il recupero funzionale anche attraverso l'associazionismo forestale. Di conseguenza, per dare priorità all'associazionismo forestale, è necessario inserire il principio P03 Caratteristiche del soggetto richiedente, in aggiunta ai principi di selezione P02 Caratteristiche territoriali e P06.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 - Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici forestali e aree assimilate.

Elemento di specificità regionale: Per titolare di superficie forestale e area assimilata si intende: il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

La Regione Sardegna non adotta il criterio C02.

Si applicano le definizioni di bosco e aree assimilate stabilite all'articolo 4 della Legge Regionale n.8 del 27/04/2016 "Legge Forestale della Sardegna". Nella legge forestale regionale le sugherete sono considerate bosco. Le sugherete comprendono le superfici a pascolo arborato con presenza di alberi di sughera. Il sostegno agli investimenti per attività forestali connesse agli alberi di sughera presenti nelle superfici a pascolo arborato è cumulabile con gli aiuti basati sulle superfici e sugli animali per le medesime superfici.²

C03 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

CR02 - Ai fini dell'ammissibilità a contributo le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione Sardegna con Legge regionale del 27.04.2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto.

CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

CR04 - Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 - Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.

CR06 - Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 2.500,00 euro.

² La modifica integra la definizione di titolari della superficie forestale e area assimilata precisando che si applicano le definizioni stabilite dalla "Legge Forestale della Sardegna", che le sugherete comprendono i pascoli arborati con presenza di sughera e che il sostegno agli investimenti è cumulabile con gli aiuti basati sulle superfici e sugli animali (quali i pagamenti diretti e gli aiuti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici) in quanto erogati per impegni diversi dal sostegno agli investimenti. In aggiunta, c'è da considerare che non si verificano sovrapposizioni tra aiuti basati sulle superfici agricole e sostegno agli investimenti forestali perché, nel sistema italiano di identificazione delle parcelle agricole, la superficie agricola dei pascoli permanenti ammissibile agli aiuti è determinata al netto della componente arborea in quanto gli alberi (nonché gli arbusti) presenti nei pascoli sono considerati "elemento sparso non ammissibile" (cosiddetta "tara" del 20% o 50%). La modifica rende compatibile la definizione di beneficiari agli investimenti previsti dall'intervento, nel contesto forestale specifico della Sardegna.

CR07 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna azione è pari a 300.000,00 euro per l'Azione SRD11.1) e a 100.000,00 euro per l'Azione SRD11.3).

CR08 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR09 - La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze **ambientali e socioeconomiche** può definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni.

Criterio CR10 di dettaglio regionale:

Sono ammissibili all'intervento gli investimenti a favore di attività selvicolturali connesse agli alberi di sughera e alla gestione forestale sostenibile delle sugherete, compresi i pascoli arborati con presenza di sughera.³

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG. In caso di cessione, il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 - non cambiarne la destinazione d'uso oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente.

IM04 - La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze **ambientali e socioeconomiche** può definire ulteriori impegni inerenti le operazioni.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129.

OB02 - La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze **ambientali e socioeconomiche** può adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni.

³ La modifica risponde alle finalità di tutela e conservazione dei sistemi agroforestali della Sardegna, indicate dal Piano forestale ambientale regionale vigente (PFAR) e nel Quadro delle azioni prioritarie per Natura2000 in Regione Autonoma della Sardegna (PAF Sardegna 2021-2027). Il PFAR pone come stringente la "tutela della biodiversità nei paesaggi agroforestali, così quantitativamente rilevanti e caratteristici dell'ambito regionale sardo, che certamente non possono essere classificati come ambiti a connotazione spiccatamente naturalistica, dati i sistemi di gestione adottati, ma che tuttavia assumono una forte valenza paesaggistico-culturale nonché rilevanza economico-produttiva. Il riferimento più evidente è rappresentato dai pascoli arborati a prevalenza di sughera, habitat peraltro indicato nell'Al.1 della Direttiva 43/92/CEE (Dehesas a prevalenza di Quercus spp), così come dagli stessi sistemi forestali sughericoli. Per tali contesti sono individuate azioni volte al mantenimento dei sistemi attraverso l'aumento dei livelli di funzionalità inducendo un sufficiente livello di rinnovazione della componente arborea". Il PAF Sardegna 2021-2027 riporta che diversi piani di gestione di aree Natura2000 considerano l'habitat 6310 (Dehesas a prevalenza di Quercus spp) a rischio di decremento o scomparsa a scala locale, nel lungo periodo. Il PAF individua quindi gli interventi di mantenimento dello stato di conservazione regionale dell'habitat 6310 con aumento della copertura arborea di Quercus suber, sino al raggiungimento di una copertura arborea del 30%, come misura necessaria per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat. L'ammissibilità della sughera presente nel pascolo è altresì coerente con l'attuazione degli obiettivi declinati dalla Strategia forestale nazionale nel contesto delle misure per la tutela di habitat ed ecosistemi di particolare interesse, la salvaguardia del paesaggio agro-silvopastorale tradizionale e l'integrazione tra biodiversità e Gestione Forestale Sostenibile (Sotto-Azione B.1.1 Migliorare e incrementare la GFS nelle foreste esistenti).

Principi generali di ammissibilità delle spese

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del PSP.

Vigenza temporale delle spese

SP02 - Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1 del PSP.

Categorie di spese ammissibili

SP03 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3 sezione 1.2 del PSP, la Regione riconosce per questo intervento anche le seguenti specifiche spese ammissibili e non ammissibili e può prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili
Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
Spese di materiali, manodopera e servizi necessari all'esecuzione degli interventi previsti.
Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici.
Spese non ammissibili
Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto.
Costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento.
Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione.
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve.
Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso.

Forme, tipo e importo del sostegno

Forma di sostegno

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di pagamenti

- Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- Costi unitari (standard)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

- Aliquota del sostegno: 100%

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

- fino al 100% delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezzi regionali vigenti.
- fino al 100% delle spese valutate in base a costi standard regionali, qualora disponibili, debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali).

La Regione Sardegna esplicita che, sebbene il sughero naturale, greggio, frantumato, granulato o polverizzato, cascami di sughero (voce NC 4501) è un prodotto agricolo menzionato nell'allegato I TFUE, gli aiuti per attività forestali connesse agli alberi di sughera (*Quercus suber*) rientrano nell'ambito di applicazione degli aiuti al settore forestale; pertanto, esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sono assoggettati alle disposizioni in materia di concorrenza.⁴

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD11-SAR.01 - SRD11 - PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali - Azione (1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					31.250	31.250		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.23 (unità: Operazioni)					24	24		48
SRD11-SAR.03 - SRD11 - PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali - Azione (3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					31.250	31.250		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.23 (unità: Operazioni)					8	8		16

⁴ La modifica, conforme al punto (492) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali [C(2022) 9120 final] riporta che gli aiuti per attività forestali connesse agli alberi di *Quercus suber* esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sono assoggettati alle misure in materia di concorrenza.